

R.G. 2607/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA

in persona del giudice unico, dott.ssa Elisabetta Trimani, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al registro affari contenzioso n. 2607 del 2017 posta in deliberazione all'udienza del 21.9.2021 e vertente tra

FALLIMENTO BOLICI PAOLO DITTA INDIVIDUALE IN LIQUIDAZIONE N. 75/2014 (BLCPLA50H27F592M – 00010121002) in persona del curatore p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Pettinelli, giusta procura in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma via Soana 22;

ATTORE

nei confronti di

DI COSTE MARINA (DCSMRN69C51F839G), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Martini e dall'avv. Donato Mondelli, giusta procura in calce alla comparsa di nuovo difensore, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Roma, Corso Trieste 109;

CONVENUTA

E

LIBERNINI BEATRICE (LBRBRC51S68H501R), e BOLICI PAOLO (BLCPLA50H27F592M), rappresentati e difesi dall'Avv. Fabio Giorgi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Ascoli Piceno, viale Treviri n.202;

CONVENUTI

Oggetto: azione di inefficacia ex art. 64 l. fall.;

Conclusioni: come da verbale di udienza del 21 settembre 2021;

FATTO E DIRITTO

Il Fallimento Bolici Paolo Ditta individuale in liquidazione ha citato in giudizio i convenuti indicati in epigrafe deducendo che Bolici Paolo e Libernini Beatrice si erano sposati ad Anzio in data



31.3.1975 con applicazione del regime patrimoniale della separazione dei beni; che in data 15.5.1975 con la l. 151 era stato previsto il regime legale della comunione legale dei beni tra i coniugi salva diversa dichiarazione di volontà delle parti; che pertanto, in mancanza di diversa manifestazione di volontà, veniva applicato ai coniugi il regime legale della comunione dei beni; che in data 16.4.81 era stata iscritta l'impresa individuale "Bolici Paolo" esercente l'attività di produzione di infissi e falegnameria; che già dall'agosto 2006 tale impresa cominciava a dare segni di indebitamento; che i coniugi avevano quindi costituito un fondo patrimoniale non traslativo avente ad oggetto le unità immobiliare descritte al punto 18 dell'atto di citazione, destinandoli ai bisogni della famiglia; che contestualmente i coniugi, a fronte delle difficoltà della ditta Bolici Paolo, avevano ottenuto un finanziamento ipotecario per € 8.000.000,00 rimasto poi insoluto, come da documentazione allegata; che il Bolici si era reso insolvente al pagamento degli obblighi assunti con tale contratto e la banca aveva risolto il contratto di finanziamento in data 5.4.2012 con saldo passivo di € 7.299.418,61; che i coniugi convenuti con atto annotato in data 27.3.2012 a ministero del Notaio Vittorio Terzi avevano mutato il loro regime patrimoniale in separazione dei beni; che la Ditta Bolici aveva presentato domanda di concordato senza indicare i beni conferiti nel fondo patrimoniale, oramai consolidatosi ex art. 2903 c.c.; che la ditta individuale Bolici era stata poi dichiarata fallita con sentenza n. 75/2014; che in data 14.9.15 era stato completato l'esame dello stato passivo delle domande tempestive e quindi in data 2.3.2016 delle domande tardive; che Libertini Beatrice, a seguito di opposizione allo stato passivo, aveva ottenuto il riconoscimento del suo diritto di rivendica sulla metà dei beni immobili descritti in citazione; che tuttavia la sentenza resa nel giudizio di opposizione era stata impugnata per Cassazione e il relativo giudizio era pendente; che sussistevano i presupposti ex art. 64 l. fall. per la revoca dell'atto di scioglimento della comunione legale tra i coniugi in quanto da considerarsi atto a titolo gratuito; che la revocabilità di tale atto ai sensi dell'art. 2901 c.c. era condivisa dalla giurisprudenza prevalente in quanto convergente rispetto al risultato lesivo delle ragioni dei creditori per quanto privo di efficacia dispositiva; che i convenuti avevano posto in essere una molteplicità di atti (costituzione del fondo patrimoniale e l'atto di opzione per il regime di separazione dei beni) tesi alla sottrazione ai creditori la garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c. attribuendo alla Libertini beni destinati invece ai creditori del Bolici, tenuto conto che i convenuti avevano accumulato tra il 2006 e il 2010 una esposizione debitoria di € 71.024.569,61; che la Libertini Beatrice era intervenuta più volte come garante dell'impresa familiare nei confronti delle banche; che i convenuti avevano aggravato il dissesto del Gruppo Bolici portando al dissesto di tutte le società dagli stessi partecipate al 50%; che trattandosi di atto a titolo gratuito, non era necessaria la prova dell'intenzione di nuocere ai debitori, essendo sufficiente la consapevolezza in capo al debitore di arrecare pregiudizio alle



ragioni del creditore provabile mediante presunzioni; che tale consapevolezza sussisteva anche in capo alla Libertini la quale da sempre aveva esercitato con il marito l'attività di impresa, come da dichiarazione resa in sede di opposizione allo stato passivo. Per questi motivi, ha chiesto di dichiarare inefficace ex art. 64 l. fall. ovvero ex art. 2901 c.c. l'atto a ministero del Notaio Vittorio Terzi del 23.3.2012 ovvero in via subordinata dichiarare tale atto simulato ex art. 1414 c.c. e quindi improduttivo di effetti e inopponibile alla curatela.

Si sono costituiti i convenuti indicati in epigrafe deducendo che nessun intento fraudolento avevano avuto i convenuti in sede di costituzione del fondo patrimoniale del 7.8.2006 stante la capacità patrimoniale ed economica dell'attività imprenditoriale delle parti, come emergente dalla perizia in atti; che la ditta Bolici aveva avuto una grande espansione economica e patrimoniale, grazie all'ampio sostegno avuto dal ceto bancario; che il mutuo contratto in data 29.12.2006 era stato stipulato solo a fronte del fatto che alcuni istituti bancari, nonostante la diversa promessa, non avevano poi dato seguito al garantito sostegno finanziario e quindi era stato contratto solo per l'acquisizione della liquidità necessaria per l'ampliamento ed ammodernamento del sito industriale sito ad Anzio via Goldoni 66; che i rapporti con la banca mutuataria si erano interrotti a causa della condotta di quest'ultima la quale, senza preavviso ed autorizzazione, aveva addebitato alla impresa dei convenuti la somma di € 10.000.000 per finanziamenti esteri; che la procedura di risanamento intrapresa dal Bolici era naufragata solo a causa della condotta illegittima e contraria ai doveri di buona fede e correttezza del ceto bancario coinvolto; che Libertini Beatrice, partecipe all'impresa familiare, aveva manifestato di non condividere le scelte imprenditoriali del marito e per questo si era determinata, in data 23.3.12, a sciogliere la comunione matrimoniale dei beni e ad optare per il regime della separazione dei beni; che la curatela attrice era decaduta ex art. 69 bis l. fall. dal diritto di domandare la revocatoria fallimentare dell'atto impugnato, stante il decorso di tre anni dalla dichiarazione di fallimento e il termine di cinque anni dalla conclusione dell'atto da revocare; che nel merito la domanda era infondata stante che l'atto in questione era privo di efficacia dispositiva; che nulla era la citazione sulla domandata azione di simulazione mancando l'indicazione dei relativi causa petendi e petitum.

Sono stati assegnati i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 21.9.2021, trattata ai sensi dell'art. 83 VII comma lett. h. d.l. 18/2020 e successive modificazioni, le parti hanno discusso la causa come da note di udienza depositate in atti e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..



Va in via preliminare rigettata l'eccezione di prescrizione dell'esercitata azione ai sensi dell'art. 69 bis l. fall. sollevata dai convenuti a mente del quale "le azioni revocatorie disciplinate dalla presente sezione non possono essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell'atto".

Al riguardo va osservato che parte attrice ha chiesto di revocare ex art. 64 l. fall. l'atto a ministero del Notaio Vittorio Terzi del 23.3.2012 stipulato tra gli odierni convenuti e teso allo scioglimento della comunione legale dei beni e quindi alla costituzione del regime patrimoniale della separazione ai sensi dell'art. 163, 210 e 215 c.c.

Ciò posto, va osservato che la domanda oggetto di causa è stata proposta con citazione notificata in data 27.3.2017 agli odierni convenuti e quindi nel rispetto dei termini ex art. 69 bis sopra richiamato stante che è stata incardinata entro 3 anni dalla dichiarazione di fallimento (disposta con sentenza n. 75/2014 del 19.6.2014) e entro 5 anni dal compimento dell'atto di cui si chiede la revocazione posto in essere in data 23.3.2012 ma trascritto sul registro degli atti civili e quindi reso opponibile ai sensi dell'art. 163 III comma c.c. ai terzi in data 27.3.2012 (cfr. doc. 1 fascicolo convenuti).

Ne consegue l'infondatezza delle eccezioni preliminari spiegate dai convenuti.

Venendo al merito, la domanda proposta appare fondata.

Parte attrice ha domandato la revocatoria ex art. 64 l. fall. ed ex art. 2901 c.c. dell'atto del 23.3.2012 concluso tra gli odierni convenuti ed avente ad oggetto la sola modifica del loro regime patrimoniale da comunione legale (ex art. 159 c.c.) a separazione dei beni. A sostegno della domanda, parte attrice allega che tale atto, da considerarsi a titolo gratuito, sarebbe stato posto in essere con lo scopo di ridurre la garanzia patrimoniale del fallito nei confronti dei suoi debitori evidenziando la consapevolezza in capo ai convenuti di ciò.

Come noto l'art. 64 l. fall., differenziandosi dalla revocatoria c.d. ordinaria ex art. 2901 c.c., prevede la inefficacia tout court degli atti a titolo gratuiti compiuti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento. In altre parole l'azione in questione ha valenza oggettiva nel senso che la stessa opera automaticamente qualora sussistano i due presupposti previsti dalla predetta norma ossia l'esistenza di un atto a titolo gratuito e il suo compimento nel periodo c.d. "sospetto" avendo in questo contesto il giudice solo un potere ricognitivo della realizzazione della situazione giuridica prevista dalla norma in esame: ne consegue che l'accoglimento dell'azione ex art. 64 l. fall. prescinde dallo stato soggettivo del disponente e dall'esistenza degli ulteriori elementi necessari per l'esperimento della revocatoria di cui all'art. 67 l. fall. relativa agli atti a titolo oneroso.



Su tali premesse, va ritenuto che spetti alla curatela attrice, in base al disposto dell'art. 2697 c.c., provare la gratuità dell'atto e il relativo compimento nel periodo c.d. sospetto "mentre grava sulla controparte l'onere di dimostrare i presupposti per l'applicazione dell'esimente della proporzionalità degli atti rispetto al patrimonio che ha natura di eccezione in senso stretto da proporre, a pena di decadenza, nei termini preclusivi previsti dal codice di rito. (Rigetia, Corte D'appello Napoli, 06/12/2013)" (Cass. Civ., Sez. I, ord. 8978/2019).

Ciò premesso, deve ritenersi pacifico, in quanto non contestato dai convenuti, che l'atto oggetto di causa è atto a titolo gratuito dal momento che lo stesso non prevede alcun corrispettivo o controprestazione tra le parti e non appare comportare alcun concreto ed immediato vantaggio patrimoniale da parte del disponente (cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 3864/2020).

Sussiste invece il secondo elemento richiesto dalla norma in esame ai fini della domandata dichiarazione di inefficacia stante che l'atto in questione è stato posto in essere in data 23/27.3.2021 e quindi oltre due anni prima della incoata procedura di concordato preventivo (giusto ricorso depositato in data 8.11.2012 poi non omologato cui era seguita la sentenza di fallimento n. 75/14) stante che, a mente dell'art. 69 bis II comma 1. fall. "nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64 ... decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato preventivo nel registro delle imprese".

Ne consegue che la domanda ex art. 64 l. fall. proposta dalla curatela attrice va accolta e va dichiarata l'inefficacia rispetto ai creditori della società fallita dell'atto a ministero del Notaio Vittorio Terzi del 23.3.2012 rep. 23895 – racc. 16976.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore indeterminabile dichiarato da parte attrice con complessità bassa, vanno poste a carico di parte convenuta in base al principio della soccombenza.

Resta assorbita ogni altra questione, domanda o eccezione, prospettata dalle parti o rilevabile d'ufficio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Velletri, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) dichiara inefficace ex art. 64 l. fall. rispetto ai creditori della società fallita dell'atto a ministero del Notaio Vittorio Terzi del 23.3.2012 rep. 23895 – racc. 16976;



- 2) condanna i convenuti al pagamento nei confronti di parte attrice delle spese di lite liquidate in € 577,07 per spese vive ed € 7254,00 per compensi, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Velletri, 20 gennaio 2022

Il Giudice

dott.ssa Elisabetta Trimani

